



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 109/2020

OGGETTO: Materie Complementari

Igiene e sanità.

Emergenza sanitaria per Covid-19.

Misure per il rilancio della Città, piano straordinario di occupazione di suolo pubblico.

Deliberazione Consiglio Comunale del 18 maggio 2020 (n. ord. 22 2020 01121/06)

Allo scopo di limitare i danni economici prodotti all'attuale emergenza sanitaria e per consentire la ripresa delle attività, con la DCC in oggetto è stata stabilita una disciplina straordinaria e temporanea dell'occupazione del suolo pubblico che deroga alla vigente regolamentazione, *consentendo a tutti gli operatori economici che esercitano in locali a piano strada e aventi superficie lorda complessiva inferiore a 250 mq, di poter occupare il suolo pubblico in misura congrua e comunque non superiore a 60 mq, frontistante il proprio esercizio ancorché separato da viabilità, ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada. Per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che intendano avvalersi di tale forma straordinaria di occupazione di suolo pubblico non è richiesto il rispetto del requisito relativo alla superficie massima del locale suindicato.*

Tale occupazione è consentita sino al 30 novembre 2020 al fine di meglio supportare il riavvio delle attività economiche anche per utilizzi non tipicizzati dal vigente Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche C.O.S.A.P. (n. 257) e nella sola osservanza di norme imperative di legge, quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

L'ampliamento dell'attività su suolo pubblico sarà consentita sulla base di una comunicazione da inoltrare a mezzo PEC con la quale il titolare dell'attività indicherà le finalità, l'estensione e le modalità di occupazione (vds. allegati scaricabili dal sito www.comune.torino.it/commercio).

In caso di controlli su tali attività, sarà necessario verificare la presenza di copia della comunicazione e della mail di trasmissione al SUAP che costituiranno titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti dei terzi.

CC

Addì, 29/05/2020

IL DIRIGENTE DI PM
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

Allegati:

- DCC 18/05/2020 (2020 01121/06)
- Modulo comunicazione di occupazione di suolo pubblico
- Vademecum "Piano straordinario di occupazione di suolo pubblico"

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MAGGIO 2020

(proposta dalla G.C. 15 maggio 2020)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti in videoconferenza, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PAOLI Maura
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
AZZARÀ Barbara	LAVOLTA Enzo	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	RICCA Fabrizio
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché gli Assessori e le Assessorie:
GIUSTA Marco - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti la Consigliera ed il Consigliere: IMBESI Serena - MORANO Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MISURE PER IL RILANCIO DELLA CITTÀ, PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco, di concerto con l'Assessore Rolando comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Le criticità conseguenti all'attuale emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche; occorre pertanto muoversi, tutto ove possibile, nella direzione di consentire che la ripresa delle attività possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile.

In tale ottica risulta estremamente importante prevedere, in via straordinaria e temporanea, che quante più possibili attività economiche possano trovare nel suolo pubblico antistante il proprio esercizio la possibilità di ampliare la superficie destinata alla clientela, in modo tale da evitare che la necessità del mantenimento delle misure di distanziamento sociale si ripercuota sul volume di affari, minando la sostenibilità economica delle aziende.

Si è, in tal senso, condivisa con gli operatori economici la necessità di aprire le attività, i negozi e le botteghe usufruendo dello spazio pubblico in quanto i locali, riorganizzati ai sensi delle norme vigenti, non risultano spesso idonei a garantire il rispetto del distanziamento sociale imposto.

Il vigente Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P. - n. 257), approvato con iniziale atto consiliare del 23 marzo 2009 (mecc. 2009 01070/013) e successive modificazioni, di cui ultima in data 18 dicembre 2019 (mecc. 2019 05002/013), indica le finalità e la tipologia per le quali è possibile concedere l'occupazione del suolo pubblico nonché le procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni.

Ancorché quindi detto Regolamento preveda già numerose tipologie di occupazione tassativamente elencate, queste, in quanto declinate per la gestione del suolo pubblico in regime di condizioni ordinarie, presentano una serie di prescrizioni e condizioni che hanno lo scopo di contenere l'occupazione del suolo pubblico disponibile e, per alcune attività economiche, non prevedono in assoluto la possibilità di richiedere una occupazione di suolo pubblico o privato assoggettato all'uso pubblico.

Per le ragioni emergenziali suesposte, si ritiene, pertanto, opportuno stabilire una disciplina straordinaria e temporanea dell'occupazione di suolo pubblico che deroghi la regolamentazione allo stato vigente, consentendo a tutti gli operatori economici che esercitano in locali a piano strada aventi superficie lorda complessiva inferiore a 250 metri quadrati di poter occupare il suolo pubblico in misura congrua e comunque non superiore a 60 metri quadrati, frontistante il proprio esercizio ancorché separato da viabilità, ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada. Per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che intendano avvalersi di tale forma straordinaria di occupazione di suolo pubblico non è richiesto il rispetto del requisito relativo alla superficie massima del locale suindicato.

Tale occupazione è consentita sino al 30 novembre 2020 al fine di meglio supportare il riavvio delle attività economiche anche per utilizzi non tipicizzati dal vigente Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche C.O.S.A.P. (n. 257) e nella sola osservanza di norme imperative di legge, quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

Al fine di consentire agli interessati di individuare la compatibilità degli arredi e manufatti con i quali intendono ampliare la propria attività sul suolo pubblico con la sicurezza di tutti gli utenti della strada, nonché di salvaguardare il congruo utilizzo degli spazi viabili, saranno esplicitate, mediante pubblicazione sul sito web della Città, le prescrizioni inderogabili in materia di sicurezza maggiormente ricorrenti in un contesto urbano.

La finalità del pubblico interesse di promuovere il rilancio dell'economia cittadina, la presenza di una utilità sociale correlata ad aumentare per la cittadinanza la possibilità di usufruire dei servizi offerti dal tessuto commerciale, la previsione delle ricadute positive per la città giustificano l'esenzione totale del canone per le occupazioni straordinarie e temporanee di cui sopra.

In direzione analoga si sta muovendo la Regione che con il DDL n. 95, "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", ha previsto all'articolo 38 una disciplina derogatoria all'occupazione dello spazio pubblico per i titolari di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo per i comuni adeguata copertura per il mancato introito derivante dall'esonero del pagamento del canone C.O.S.A.P. previsto.

Al fine di perseguire la massima semplificazione amministrativa, l'ampliamento dell'attività su suolo pubblico sarà inoltre consentita sulla base di una comunicazione da inoltrare a mezzo PEC con la quale il titolare dell'attività indicherà le finalità, l'estensione e le modalità dell'occupazione e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, assevererà il pieno rispetto delle norme imperative di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi, manlevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione del suolo pubblico messa in atto.

La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della Comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.

Resta inteso che le strutture posizionate sul suolo pubblico mediante la predetta procedura semplificata dovranno essere rimosse, a cura ed onere del proprietario, entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città, al fine di permettere alla stessa o agli enti contenuti del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.

Unitamente alla ricevuta dovrà essere conservata, per essere eventualmente esibita in caso di comunicazioni confliggenti, documentazione scritta attestante il nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi e degli stabili costituiti in diverso condominio eventualmente confinanti con l'attività.

Lo stesso procedimento semplificato e temporaneo potrà essere utilizzato anche dai titolari di un pubblico esercizio di somministrazione che sia stato titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, con dehors stagionale ex Regolamento Comunale n. 287 per l'anno 2019, rinnovabile ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 aprile 2020 (mecc. 2020 00924/016). In tal caso l'occupazione sarà consentita sulla base di una Comunicazione da inoltrare a mezzo PEC con la quale il titolare dell'attività sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, assevererà che nulla sarà mutato rispetto al progetto ultimo approvato e riferito alla concessione valida per il 2019, che dovrà essere allegata alla comunicazione e il contestuale ampliamento dell'occupazione rispetto a quella precedente nella misura massima prevista dal presente provvedimento (60 metri quadrati).

Lo stesso procedimento semplificato e temporaneo potrà essere utilizzato anche per l'ampliamento nella stessa misura massima suindicata delle occupazioni di suolo pubblico già concesso per l'allestimento di dehors di tipologia D1 e D2, ai sensi delle norme previste in via ordinaria dal Regolamento sulla Disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (n. 388).

Con riferimento a questo ultimo tipo di occupazione, qualora gli interessati, per meglio ammortizzare l'investimento, ritengano di optare per la posa in opera di un dehors della tipologia D1 o D2 utilizzabile anche oltre il 30 novembre 2020, al fine di contribuire al processo di semplificazione che si ritiene assolutamente necessario per rendere competitivo il sistema economico, è opportuno fornire ai competenti uffici la disposizione secondo la quale l'istruttoria conseguente all'istanza formale di concessione di occupazione suolo pubblico possa essere sostituita dalla presentazione, in allegato all'istanza per l'ottenimento della concessione, della dichiarazione asseverata, a firma di un professionista abilitato, attestante la piena rispondenza del progetto, che comunque dovrà essere allegato nella sua forma grafica, a tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche - Allegato A al Regolamento Comunale n. 388.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica,
favorevole sulla regolarità contabile.
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di concedere, in deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale n. 257 e in via straordinaria, sino al termine massimo del 30 novembre 2020, alle attività economiche, esercitate in locali situati al piano strada aventi superficie lorda complessiva inferiore ai 250 metri quadrati, l'occupazione del suolo pubblico frontistante il proprio esercizio, in misura congrua e comunque non superiore a 60 metri quadrati, nei termini e alle condizioni puntualmente indicati nella narrativa del presente provvedimento. Per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che intendano avvalersi di tale forma straordinaria di occupazione di suolo pubblico non è richiesto il rispetto del requisito relativo alla superficie massima del locale suindicato;
- 2) di prevedere una procedura semplificata per l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico, di cui al precedente punto 1), demandando a successivi provvedimenti dirigenziali le modalità di regolamentazione della predetta procedura di occupazione generica di suolo pubblico;
- 3) di consentire ai titolari di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande l'ampliamento, sempre nella misura massima di 60 metri quadrati, delle aree occupate sulla base di concessione per allestimento di dehors. L'ampliamento sarà consentito sulla base di una Comunicazione da inoltrare a mezzo PEC con la quale il titolare dell'attività dovrà, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, autocertificare che l'ampliamento dell'occupazione sarà messo in atto in osservanza delle norme imperative di legge e salvaguardando i diritti di terzi;
- 4) di dare atto che le strutture posizionate sul suolo pubblico mediante la predetta procedura semplificata dovranno essere rimosse, a cura ed onere del proprietario, entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città, al fine di permettere alla stessa o agli enti contigui del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti;
- 5) di concedere l'esenzione totale dal pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico per le occupazioni di suolo pubblico di cui ai precedenti punti 1) e 3);
- 6) di dare mandato agli uffici di operare, in merito alle procedure di autorizzazione e rinnovo di concessioni per allestimento di dehors di cui al Regolamento Comunale n. 388

- di tipologia D1 e D2, le semplificazioni previste in parte narrativa del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno essere concesse agevolazioni del canone anche per le concessioni di occupazione di suolo pubblico con de hors rilasciate ai sensi del precedente punto 6) per il periodo compreso tra il 1 giugno 2020 e il 30 novembre 2020;
 - 8) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 1 - n.);
 - 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO,
TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E SVILUPPO ECONOMICO
F.to Sacco

L'ASSESSORE BILANCIO,
TRIBUTI, PERSONALE,
SERVIZI DEMOGRAFICI
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DIVISIONE
RISORSE FINANZIARIE
F.to Lubbia

IL DIRIGENTE DI AREA
COMMERCIO
F.to Mangiardi

LA DIRIGENTE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO,
SUAP, PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
F.to Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 38

VOTANTI 37

ASTENUTI 1

Ricca Fabrizio

FAVOREVOLI 37:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebecch Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 38

VOTANTI 37

ASTENUTI 1

Ricca Fabrizio

FAVOREVOLI 37:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Spoto

IL PRESIDENTE
Sicari



PIANO STRAORDINARIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01121/16 del 18 maggio 2020.

Il modulo, corredato di **copia del documento di identità del dichiarante**, deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica:

attivita.economiche@cert.comune.torino.it

La **comunicazione**, unitamente a copia della mail di trasmissione, deve essere **conservata presso l'esercizio** ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

COMUNICAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (Prov. ____) il _____

cittadinanza _____

residente a _____ (Prov. _____)

Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale _____ telefono _____

INDIRIZZO PEC/email@.....

in qualità di TITOLARE della DITTA INDIVIDUALE

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società (o simili):

riquadro da compilare in caso di **presentazione da parte di società e simili**

ragione sociale: _____

con sede legale in _____

Via/Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____

telefono _____ ::: _____ Codice Fiscale _____

INDIRIZZO PEC/email@.....

COMUNICA DI ATTIVARE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

presso la seguente attività

esercitata in TORINO,

Via/Corso/Piazza _____ n. _____ LETT. _____

Circoscrizione n. _____

che l'occupazione dell'area antistante sarà effettuata per un totale di mq _____ dal giorno _____ al giorno _____ (max scadenza 30 novembre 2020) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Città e contenute nel **Vademecum inerente il Piano Straordinario di Occupazione di Suolo Pubblico** e secondo le seguenti modalità:

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. suindicato

DICHIARA

- Che il locale presso cui si esercita l'attività ha superficie lorda complessiva inferiore a 250 metri quadrati
- Che l'occupazione del suolo pubblico è effettuata nel rispetto delle norme imperative di Legge, garantendo le esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi e che la stessa rispetta gli elementi essenziali ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili e contenuti nel **Vademecum inerente il Piano Straordinario di Occupazione di Suolo Pubblico**.
- Di manlevare la Città di Torino da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione del suolo pubblico messa in atto in base alla presente comunicazione.
- Di essere a conoscenza che la violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l'occupazione.

Data _____

Firma leggibile _____

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- **COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ**

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/>

PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Disciplina straordinaria e temporanea dell'occupazione di suolo pubblico
(ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2020 mecc. n. 01121/16)

VADEMECUM

Occupazione straordinaria e temporanea del suolo pubblico con relativa esenzione totale dal canone C.O.S.A.P consentita fino al 30 novembre 2020.

CHI PUO'

- 1) Titolari di attività economiche ***(che non sono attività di somministrazione di alimenti e bevande)** che esercitano in locali a piano strada aventi superficie lorda complessiva (per superficie lorda complessiva si intende la superficie del locale inclusi gli spazi destinati a spogliatoio, deposito, magazzino e servizi igienici) inferiore a 250 metri quadrati.
- 2) Titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (**bar e ristoranti**) **non in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico**, o privato ad uso pubblico, **con dehors** che intendano avvalersi di tale forma straordinaria di occupazione di suolo pubblico qualunque sia la superficie interna del locale in cui si esercita l'attività.
- 3) Titolari di un pubblico esercizio di somministrazione (vedi al punto 2 che precede) **già in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico**, o privato ad uso pubblico, con dehors che intendano ampliare l'occupazione.

* Esercizi di vicinato, agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, attività artigianali di servizio quali parrucchieri, pasticcerie ecc...)

IN CHE MODO

Mediante invio di COMUNICAZIONE a mezzo PEC reperibile sul sito
www.comune.torino.it/commercio

1) **Titolari di attività economiche che svolgono la loro attività in locali a piano strada aventi superficie lorda complessiva inferiore a 250 metri quadrati.**

COME

- a) Possono occupare il suolo pubblico, in misura congrua e comunque non superiore a **60 metri quadrati, frontistante il proprio esercizio**, anche se separato da viabilità (ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada) ovvero **lateralmente** al proprio esercizio previo assenso scritto dell'avente diritto (per avente diritto si intende il titolare dell'attività economica confinante es. negozio, ecc.).
- b) La predetta occupazione è consentita nel rispetto delle norme imperative di legge quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

IN CHE MODO

- a) Inviando la COMUNICAZIONE redatta su modulo di cui [all'allegato 1](#), a mezzo PEC, al seguente indirizzo attivita.economiche@cert.comune.torino.it con la quale il titolare dell'attività indicherà l'estensione e le modalità dell'occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, poltrone, pedana, bancone, fioriere, ecc.) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000), dichiarerà il pieno rispetto delle norme di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e il congruo utilizzo degli spazi viabili (in calce al presente vademecum) nonché la piena salvaguardia dei diritti di terzi, sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione dello stesso suolo pubblico.
- b) La ricevuta della PEC dovrà essere conservata, insieme a tutta la documentazione che attesta che nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi eventualmente interessati dall'occupazione di suolo.
Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale.
- c) **La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.**

- 2) **Titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) non titolari di concessione per dehors che intendano avvalersi di tale forma straordinaria di occupazione di suolo pubblico qualunque sia la superficie interna del locale in cui si esercita l'attività.**

COME

- a) Possono occupare il suolo pubblico in misura congrua e comunque non superiore a **60 metri quadrati, frontistante il proprio esercizio**, anche se separato da viabilità (ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada) ovvero **lateralmente** al proprio esercizio previo assenso scritto dell'avente diritto (per avente diritto si intende il titolare dell'attività economica confinante es. negozio ecc.).
- b) La predetta occupazione è consentita nella sola osservanza di norme di legge, quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

IN CHE MODO

- a) Inviando la COMUNICAZIONE redatta su modulo di cui [all'allegato 2](#), a mezzo PEC, al seguente indirizzo somministrazione@cert.comune.torino.it con la quale il titolare dell'attività indicherà l'estensione e le modalità dell'occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, poltrone, pedana, bancone, fioriere) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000), dichiarerà il pieno rispetto delle norme di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, il pieno rispetto delle norme sulle sicurezza stradale e il congruo utilizzo degli spazi viabili (in calce al presente vademecum) nonché la piena salvaguardia dei diritti di terzi, sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione dello stesso suolo pubblico.
- b) La ricevuta della PEC dovrà essere conservata, insieme a tutta la documentazione, che attesta che nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi eventualmente interessati dall'occupazione di suolo.
Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale.
- c) **La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.**

- 3) **Titolari di un pubblico esercizio di somministrazione (bar e ristoranti) già in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, con dehors di cui intendano ampliare l'occupazione.**

COME

- a) Possono ampliare il suolo pubblico in misura congrua e comunque non superiore a **60 metri quadrati, frontistante il proprio esercizio**, anche se separato da viabilità (ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada) ovvero **lateralmente** al proprio esercizio previo assenso scritto dell'avente diritto (per avente diritto si intende il titolare dell'attività economica confinante es. negozio ecc.).
- b) La predetta occupazione è consentita nella sola osservanza di norme di legge, quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione dello stesso suolo pubblico.

IN CHE MODO

- a) Inviando la COMUNICAZIONE, redatta su modulo di cui [all'allegato 2](#), a mezzo PEC, al seguente indirizzo somministrazione@cert.comune.torino.it con la quale il titolare dell'attività indicherà l'estensione e le modalità dell'occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, poltrone, pedana, bancone, fioriere) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), dichiarerà il pieno rispetto delle norme di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, il pieno rispetto delle norme sulle sicurezza stradale e il congruo utilizzo degli spazi viabili (in calce al presente vademecum) nonché la piena salvaguardia dei diritti di terzi, sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione dello stesso suolo pubblico.
- b) La ricevuta della PEC dovrà essere conservata, insieme a tutta la documentazione, che attesta che nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi eventualmente interessati dall'occupazione di suolo.
Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale.
- c) **La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.**



Ulteriori indicazioni e prescrizioni di carattere generale sull'utilizzo dello spazio pubblico

- E' fatta salva la competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino in materia di vigilanza e ispezione nei contesti sottoposti a tutela ai sensi dell'art.10, comma 4, lettera g) del "*Codice dei beni culturali e del paesaggio (le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico)*".
- In ogni caso tutte le occupazioni consentite nel Piano Straordinario di Occupazione del Suolo Pubblico dovranno rispettare il decoro e utilizzare elementi e attrezzature leggeri, facilmente rimovibili e coerenti con il contesto urbano.
- Non potrà essere modificata la natura dell'attività autorizzata.
- Dovranno essere evitati ingombri su marciapiedi e attraversamenti al fine di garantire la mobilità dei cittadini ed in particolare delle persone con disabilità.
- Dovrà essere favorito l'accesso nelle strutture da parte delle persone con disabilità attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- La violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l'occupazione.

INFO

E' possibile richiedere informazioni all'indirizzo mail: infosuolofase2@comune.torino.it

**Elementi essenziali da rispettare
ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili**

- 1) L'occupazione della sede stradale non deve creare pericolo o intralcio per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare.
- 2) E' possibile occupare esclusivamente lo spazio destinato ai pedoni o alla sosta.
- 3) Non deve essere occultata la segnaletica stradale relativamente ai cartelli di pericolo, precedenza, divieto e obbligo. Nel caso, la segnaletica occultata deve essere ripetuta apponendola in modo fisso e visibile alle strutture del dehors.
- 4) Negli incroci semaforizzati deve essere visibile dalla corsia di destra la lanterna di destra e, nelle strade a più corsie per ogni senso di marcia, dalla corsia di sinistra deve essere visibile la lanterna di sinistra o di centro strada o a sbraccio; tale visibilità deve essere garantita ad una distanza di 20 mt. dalla striscia d'arresto.
- 5) Lungo i marciapiedi deve essere garantito uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a 2,00 mt., tra l'edificio e il dehors, o pari alla larghezza del marciapiede, se inferiore.
- 6) Qualora si intenda occupare lo spazio di sosta, questo deve essere occupato per l'intera profondità, fino alla striscia di demarcazione della sosta compresa (ma non oltre) oppure, ove questa non è presente, fino a mt. 2,00 di profondità dove vige la sosta in linea, o fino a 4,50 mt. di profondità laddove vige o è in uso la sosta a spina o a pettine.
- 7) Gli spazi occupati devono essere accessibili ai disabili, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia.
- 8) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, adiacenti a carreggiate o piste ciclabili, devono distare almeno 50 cm. da queste.
- 9) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, o su area destinata alla sosta, posti a meno di 3 mt. dalla carreggiata veicolare devono essere delimitati su tre lati da elementi (parapetti o fioriere) idonei a impedire fisicamente che un bambino possa repentinamente sfuggire verso la medesima carreggiata.
- 10) Nelle strade pedonalizzate deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali e i mezzi di soccorso di larghezza non inferiore a mt. 3,5 a centro strada.
- 11) Nei tratti di strada pedonalizzati, senza uscita, di larghezza inferiore a mt. 6, che non danno accesso a passi carrai è possibile collocare solo tipologia D1, garantendo uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a mt. 2 a centro strada.
- 12) Gli ombrelloni possono sporgere dall'area di occupazione fino ad un massimo di 1 mt. solo su area pedonale garantendo un'altezza della falda da terra non inferiore a 2 mt.
- 13) Negli ampi spazi pedonali può essere occupato fino al 60% della profondità disponibile garantendo la continuità dei percorsi pedonali, ove presenti, per una larghezza non inferiore a 2 mt.
- 14) Nei portici può essere occupato il 50%, lato colonnato, della larghezza del portico, con un minimo di 2,50 mt.



CITTA' DI TORINO

- 15) Nelle gallerie pedonali deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali di larghezza non inferiore a 2 mt. posto al centro della galleria.
- 16) Deve essere garantita una distanza dai passi carrai e dalle strisce pedonali non inferiore a 1,50 mt.
- 17) Deve essere garantita una distanza dall'intersezione tra due strade non inferiore a 5 mt.
- 18) E' ammissibile occupare aree poste oltre la carreggiata veicolare solo su strade locali, a senso unico, ad una corsia, soggette a viabilità marginale e traffico ridotto.
- 19) Non sono ammesse modifiche viabili o spostamento di aree di sosta riservate.
- 20) Sono ammesse deroghe alle suddette prescrizioni qualora i presupposti delle stesse venissero meno (p. es. occupazione di area mercatale in orari compatibili con le operazioni di mercato, ovvero distanza dalle strisce pedonali quando l'occupazione, rispetto alla direzione del flusso veicolare sulle carreggiate a senso unico, è tale da non pregiudicare la visibilità reciproca tra pedoni e conducenti).
- 21) Non sono ammesse manomissioni, di alcun genere, del suolo pubblico.
- 22) Nel caso vengano installate strutture tipo pedane e similari, le infrastrutture sottostanti esistenti (pozzetti, caditoie, etc.) dovranno essere facilmente raggiungibili.
- 23) Le citate strutture non dovranno essere in alcun modo, di impedimento al regolare defluire delle acque meteoriche.
- 24) **Le stesse strutture dovranno essere rimosse, da parte del Privato entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città, al fine di permettere alla stessa o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.**